

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2567

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata VENITTELLI

Istituzione del Parco nazionale del Matese

Presentata il 25 luglio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il massiccio del Matese fa parte dell'Appennino sannita ed è compreso in due regioni (Campania e Molise) e in quattro province (Benevento, Campobasso, Caserta e Isernia).

Il suo valore naturalistico è stato definitivamente sancito dall'individuazione di quattro aree della Rete Natura 2000 dell'Unione europea ai sensi delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali. Queste aree ricoprono oltre 65.000 ettari dei circa 100.000 di estensione complessiva del massiccio.

Inoltre, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel Piano nazionale, individua il Matese come area

prioritaria per la conservazione della biodiversità.

Il Matese rappresenta uno snodo cruciale dell'intera dorsale appenninica. Le sue ricchezze sono state e sono tuttora il presupposto per lo sviluppo economico delle aree circostanti il massiccio ma non solo. I suoi pascoli e i suoi tratturi sono stati parte integrante del sistema della transumanza, che per secoli è stato la fonte principale di ricchezza del Regno di Napoli; ancora oggi l'allevamento resta una delle più importanti attività economiche dell'area, mentre boschi e cave forniscono materie prime per attività industriali.

Proprio per tutti i motivi citati è importante la scelta di istituire il Parco nazionale del Matese, ampliando l'attuale Parco regionale istituito in Campania con territori del Matese molisano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Parco nazionale del Matese).

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il Parco regionale del Matese, istituito ai sensi della legge della regione Campania 1° settembre 1993, n. 33, è trasformato in Parco nazionale del Matese, di seguito denominato « Parco ». L'Ente Parco regionale del Matese continua a svolgere le sue funzioni fino alla data di costituzione dell'Ente Parco nazionale del Matese, di seguito denominato « Ente Parco ».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, alla delimitazione provvisoria del Parco e adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

3. La gestione provvisoria del Parco, fino all'istituzione dell'Ente Parco, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata a un apposito comitato di gestione istituito con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle disposizioni dell'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991.

ART. 2.

(Interventi di riqualificazione urbanistica e territoriale).

1. I comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco individuano, anche attraverso l'utilizzo delle banche dati di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, messe a disposizione dall'Agenzia del territorio, zone urbane e rurali nelle quali attuare interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale finalizzati al miglioramento dell'utilizzo del patrimonio edilizio e urbani-

stico, nonché al recupero di edifici e di immobili dismessi, da utilizzare a fini socio-culturali e per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali.

ART. 3.

(Promozione).

1. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco, l'Ente Parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco medesimo.

ART. 4.

(Piano per il Parco).

1. Il Piano per il Parco, di seguito denominato « Piano », è predisposto e adottato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e tiene conto dei dati e degli studi esistenti eventualmente integrati per le parti e per gli aspetti carenti.

2. Il Piano deve essere basato per affrontare e normare i seguenti aspetti:

a) geologici, geomorfologici, pedologici, idrologici e speleologici;

b) floristici, vegetazionali e forestali;

c) faunistici;

d) paesaggistici, storici, architettonici, archeologici e culturali in genere;

e) socio-economici, con particolare riguardo a quelli demografici, occupazionali e alle attività che possano essere influenzate dall'istituzione dell'area naturale protetta.

3. Il Piano, inoltre:

a) determina le modalità di utilizzazione sociale dell'area protetta per scopi scientifici, culturali e ricreativi;

b) individua le attività produttive e di servizio che, in continuità con le finalità

istitutive del Parco, possano assicurare un'equilibrata attività socio-economica nel territorio interessato, in particolare per quanto riguarda le attività agro-silvo-pastorali, secondo i principi e gli obiettivi di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

ART. 5.

(Organi del Parco).

1. Sono organi del Parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi del Parco di cui al comma 1 è effettuata ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. L'Ente Parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di personale, mezzi e strutture messi a disposizione dalle regioni Molise e Campania, dagli enti locali nonché dagli altri enti pubblici ai sensi della legislazione vigente.

ART. 6.

(Convenzione).

1. L'Ente Parco, previa stipulazione di un'apposita convenzione, si avvale degli enti strumentali delle regioni Molise e Campania per tutte le attività che si rendono necessarie per le finalità dell'area protetta.

ART. 7.

(Misure di salvaguardia).

1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento del Parco e del Piano, all'interno dei confini del Parco stesso si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

ART. 8.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014 e a 1 milione di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

(Disposizione finale).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quanto compatibili.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0053010